

Roma, 29 dicembre 1999

CIRCOLARE N. 177/1999

OGGETTO: FINANZIAMENTI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO - DECRETO LEGGE 20.12.1999, N. 484, SU G.U. N. 298 DEL 21.12.1999.

Il Governo ha emanato un decreto di modifica della legge 454/97 che si aggiunge all'ormai pletorico insieme di provvedimenti che riguardano la legge suddetta. Riepilogandoli:

- a) disegno di legge n. 5527 di modifiche ed integrazioni, all'esame - quasi completato - della Commissione Trasporti della Camera;
- b) due decreti dirigenziali del 7 luglio 1999 ed una circolare del 4 dicembre 1999, che sostituiscono i due decreti ministeriali del 14 ottobre 1998; decreti e circolari definiscono modalita' e modulistica per la presentazione delle domande mirate ad ottenere la concessione degli incentivi previsti dalla legge 454/97, limitatamente a quelli non destinati a scomparire in conseguenza delle indicazioni fornite dalla Commissione Europea (decisione 4 maggio 1999 su G.U. CEE del 28 agosto 1999);
- c) decreto legge 484/1999, che dovra' essere convertito in legge entro il 20 febbraio 2000.

Finalita' precipua del decreto legge in oggetto e' l'ampliamento del periodo di validita' dei benefici legislativi dal triennio 1997 - 1999 (previsto dalla legge 454) al quadriennio 1998-2001.

Tale estensione sposta alla fine del 2001 la data entro la quale e' consentita la presentazione delle domande per ottenere le agevolazioni, data che, altrimenti, sarebbe scaduta il 31 dicembre 1999.

Il decreto prevede altresì che Mediocredito ed Artigiancassa, trasformati in societa' per azioni, non siano piu' gli istituti delegati ad eseguire in esclusiva l'istruttoria delle domande; pertanto e' stabilito che la scelta dei predetti soggetti sia effettuata secondo la normativa in materia di appalti pubblici.

Tale disposizione renderebbe impossibile la presentazione delle domande sino a che la gara di appalto non verra' svolta.

Per ovviare a tale ostacolo il Ministero dei Trasporti ha comunicato che le domande possono essere presentate, in duplice copia, al Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' (c/o Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - APC - Via Caraci 36 - 00157 Roma). Il Comitato provvedera' a trasmettere gli originali agli istituti di credito che risulteranno successivamente convenzionati con il Ministero dei Trasporti.

- Per riferimenti confronta cir.ri conf.li nn. 199/98, 230/98, 156/98 e 176/99

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 298 DEL 21.12.1999 (fonte Guritel)

DECRETO-LEGGE 20 dicembre 1999, n.484.

Modifiche alla legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'.

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli interventi previsti dal presente articolo sono destinati al finanziamento agevolato delle iniziative riguardanti:

a) l'acquisizione dei programmi e delle apparecchiature informatiche da impiegare nell'ambito delle attivita' di formazione di cui alla successiva lettera e); a tali iniziative e' riservato il 10 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

b) la partecipazione alla realizzazione di terminals per trasporti stradali; a tali iniziative e' riservato il 38 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

c) la riconversione e modifica del parco veicolare circolante, mediante l'acquisizione di nuovi veicoli, limitatamente alla sostituzione dei veicoli immatricolati da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore del presente articolo; a tali iniziative e' riservato il 46 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

d) interventi di adeguamento per la riduzione di emissioni inquinanti su veicoli in disponibilita' dell'impresa di autotrasporto, per i quali puo' essere concesso un contributo fino al 25 per cento del costo totale documentato dalle aziende interessate; a tali iniziative e' riservato il 4 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a);

e) la formazione professionale degli operatori e dei loro dipendenti, anche utilizzando a tale scopo le risorse attivabili mediante il cofinanziamento dell'Unione europea; a tali iniziative e' riservato il 2 per cento delle risorse previste dall'articolo 1, comma 3, lettera a).";

b) al comma 2 le parole: "nel triennio 1997-1999" sono sostituite dalle seguenti: "o avviate a realizzazione nel quadriennio 1998-2001";

c) al comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

"b) per le operazioni di cui al comma 1, lettera b), mutui decennali fino al 60 per cento dell'investimento nel limite massimo di lire un miliardo;"

d) al comma 2, lettera d), dopo le parole: "spese documentate." sono inserite le seguenti: "fino al 25 per cento del costo totale.";

e) al comma 3, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a) e c)";

f) al comma 4, la lettera e) e' abrogata;

g) il comma 6, e' abrogato.

2. All'articolo 3 della legge n. 454 del 1997 sono abrogati i commi 6, 7, 8 e 9.

3. All'articolo 10 della legge n. 454 del 1997, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole da "di cui all'articolo 2" a "citato comma 100." sono sostituite dalle seguenti: "di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, quali contributi pari alla rata di ammortamento per capitali e interessi a fronte di mutui o altre operazioni finanziarie attivate dai soggetti stessi con separata evidenza contabile. La scelta dei predetti soggetti e' effettuata ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizi e nelle relative convenzioni sono disciplinate le modalita' di istruttoria delle domande di ammissione ai benefici, quelle per l'erogazione dei benefici stessi, nonche' per la rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie.";

b) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato di cui all'articolo 8, puo' essere mutata la destinazione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, nell'ambito delle finalita' stabilite dalla presente legge, in caso di mancata utilizzazione delle risorse medesime per gli obiettivi di spesa originariamente previsti.".

4. Le convenzioni gia' stipulate con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 100, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono risolte, salvi gli effetti dei procedimenti gia' conclusi, ancorche' non si sia proceduto alla materiale erogazione delle somme spettanti ai beneficiari.

Art. 2.

1. Le somme iscritte sul capitolo di spesa 1586 del Ministero dei trasporti e della navigazione UPB 2.1.1.0, destinate al funzionamento dei comitati per l'Albo degli autotrasportatori, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 1999, sono mantenute in bilancio per l'esercizio finanziario 2000.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 20 dicembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREU, Ministro dei trasporti e della navigazione

AMATO, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

LETTA, Ministro per le politiche comunitarie

MINISTERO DEI TRASPORTI

E DELLA NAVIGAZIONE

DIPARTIMENTO TRASPORTI TERRESTRI

UNITA' DI GESTIONE APC1

Roma, 24 dicembre 1999

Prot. 823/454/Segr

OGGETTO: Legge 23 dicembre 1997 n. 454.

In conseguenza delle innovazioni normative apportate dal decreto Legge 484/99 sui contenuti della normativa in oggetto si invitano codeste Associazioni a voler informare tempestivamente la categoria della necessita' che le domande ex artt. 2 e 5 della legge 454/97 vengano presentate in duplice copia al Comitato per l'autotrasporto e l'intermodalita' (c/o Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Dipartimento Trasporti Terrestri - APC - via Caraci 36 - 00157 Roma) che provvedera' a trasmettere gli originali agli Istituti di Credito che risulteranno successivamente convenzionati con il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ai sensi dell'art. 1 c. 3 lette. a) del citato decreto legge.

Il Direttore dell'Unita' di Gestione

Dirigente Generale

F.to Dr.ssa Clara Ricozzi